

stione finanziaria e amministrativa dell'Autorità, con esclusione di ogni delibera relativa all'attività di vigilanza.

8. 96. Sergio Rossi.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 12)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III *bis* della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;

b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera *a)*, nelle etichette dei prodotti alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicità;

c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;

d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).

Sopprimerlo.

10. 1. Cosentino.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 13)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il numero 5° è inserito il seguente:

« 5°-*bis*. I requisiti di cui ai commi 4° e 5° possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; ».

(A.C. 5179-A/R — Sezione 14)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 12.**

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 15)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 13.**

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di « concime » e delle sue molteplici specificazioni, di « fabbricante » e di « immissione sul mercato », ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione « concimi CE »;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 16)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi

per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, predisporre misure idonee a stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico;

0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere *0a)*, *0a-bis)* e *0a-ter)* si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base

dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento.

14. 3. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e di attuazione;

0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

14. 4. Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, garan-

tendo comunque una diminuzione delle emissioni climalteranti del 6,5 per cento rispetto al 1990.

- 14. 5.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, prioritariamente attraverso il ricorso a misure, realizzate in Italia, di efficienza energetica, di promozione delle fonti rinnovabili di energia e di riduzione delle emissioni climalteranti.

- 14. 6.** Vianello, Vigni, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 14. 7.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia ai sensi della decisione 2002/358/CE, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano

nel campo di applicazione della direttiva e degli incrementi delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la sicurezza energetica.

- 14. 8.** Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni nell'atmosfera di gas a effetto serra a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993.

- 14. 31.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

- 14. 10.** Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) favorire, ricorrendo anche a meccanismi di incentivazione amministra-

tiva o economico-fiscale, l'utilizzo di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra.

14. 11. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 12. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) favorire l'utilizzo di tecnologie energetiche che producono meno emissioni per unità considerata, attuando i meccanismi della direttiva in modo complementare alle altre misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo degli inquinamenti.

14. 9. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti dal protocollo di Kyoto e dalla delibera CIPE 19 dicembre 2002, evitando distorsioni della concorrenza e ripartendone nel tempo equamente il carico sui diversi soggetti gestori di impianti esercenti le attività previste dall'articolo 2, allegato I, della direttiva 2003/87/CE, premiando l'efficienza e l'innovazione, secondo metodi e misurazioni

non discriminatori improntati ai principi del mercato e della concorrenza.

14. 1. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Mariani, Ottone.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comunitario, per assicurare l'efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei livelli di emissione e di riduzione effettivamente conseguiti;

b-ter) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva che intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresì l'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni specificate in relazione alle proprie attività.

14. 14. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) assicurare la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

14. 15. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni.

14. 16. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse.

14. 17. Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , mediante il riconoscimento fino alla fine della lettera.

14. 18. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , mediante il riconoscimento fino alla fine della lettera con le seguenti: ; impedire la doppia contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni e delle riduzioni delle emissioni ottenute con attività di progetto del proto-

collo di Kyoto, anche al fine di escludere crediti prodotti da attività in ambito nucleare dalla possibilità di essere convertiti in quote da utilizzare nel sistema comunitario, tenendo comunque conto dell'impatto ambientale e sociale delle attività di progetto che vedono coinvolte imprese italiane.

14. 19. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando, comunque, che almeno il 75 per cento degli obiettivi di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra previsti dai predetti piani sia raggiunto attraverso il ricorso a misure realizzate all'interno del Paese.

14. 20. Vianello, Vigni, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere che anche i verificatori accreditati dal Sistema Europeo di gestione ambientale EMAS, competenti in materia di cambiamenti climatici e sui requisiti necessari alle imprese per la partecipazione ai progetti di « Joint Implementation », possano verificare i livelli di riduzione delle emissioni ottenuti attraverso tali progetti.

14. 21. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere il divieto di convertire in quote da impiegare nel sistema

comunitario i crediti per il meccanismo di attuazione congiunta (*Joint Implementation*) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (*Clean Development Mechanism*), provenienti da progetti che non ottengono una riduzione permanente delle emissioni dalle fonti interessate o che potrebbero avere un notevole impatto sulla biodiversità.

14. 22. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) assicurare la valutazione ambientale strategica dei programmi nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili di cui alla lettera c), nonché dei programmi e delle strategie nazionali per l'attuazione dei progetti stessi, garantendo la consultazione del pubblico prima della loro adozione, come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

14. 23. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: preventivamente revisionato *fino alla fine della lettera con le seguenti:* allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012, in modo da garantire, allo scadere di tale periodo, il raggiungimento dell'obiettivo complessivo di riduzione dei gas climalteranti stabilito dal Protocollo di Kyoto nel 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990.

14. 24. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico.

14. 25. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico *con le seguenti:* e della finalità di raggiungere l'integrità ambientale del sistema anche a livello nazionale, dell'efficienza e frequenza del sistema di monitoraggio.

14. 26. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che le informazioni sulle attività di progetto alle quali le imprese italiane partecipano e che sono detenute dall'autorità pubblica competente vengano messe a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE;

d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di

energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale.

- 14. 27.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che dal diritto di partecipazione a scambi internazionali di quote di emissione, siano escluse attività in qualunque modo connesse alla produzione di energia nucleare.

- 14. 28.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) condizionare il rilascio di qualunque autorizzazione all'emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso, nonché le autorizzazioni allo scambio delle relative quote, alla verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le iniziative che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse;

e-ter) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e di scambio delle stesse.

- 14. 29.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli derivanti dall'uso di incentivi fiscali volti a premiare efficienza, innovazione e ricerca per la realizzazione di prototipi di grande potenza in campo energetico, da definirsi nella legge finanziaria 2005 e nei bilanci di previsione dello Stato per il triennio 2005-2007.

- 14. 2.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

- 14. 30.** Quartiani.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo

i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;

b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;

c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;

d) definire indirizzi e priorità che devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;

e) sorvegliare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale mediante efficaci sistemi di controllo nella formazione dei prezzi anche definendo una strategia per l'evoluzione del sistema di transazioni e delle strutture di mercato, ivi inclusi i mercati della riserva di potenza, i mercati dei derivati e i mercati di altri certificati;

f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della coge-

nerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;

h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale;

l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: completare con le seguenti: integrare e aggiornare.

15. 13. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Rughia, Grotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione. In seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni vengono prorogate di cinque anni e viene data facoltà ai concessionari uscenti di optare a titolo oneroso per un ulteriore periodo di concessione non superiore a quindici anni,

anche a fronte di un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

15. 14. Polledri, Didonè.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione. In seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni vengono prorogate di cinque anni e viene data facoltà ai concessionari uscenti di optare a titolo oneroso per un ulteriore periodo di concessione non superiore a cinque anni, anche a fronte di un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

15. 19. Polledri, Didonè.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) in materia di materia di importazioni di energia elettrica, nel caso che risultino insufficienti le capacità di tra-

sporto disponibili, adottare meccanismi di aste implicite che pongano tra loro in concorrenza i soggetti che intendono esportare energia elettrica verso l'Italia, consentendo l'offerta al mercato nazionale al minimo costo. La gestione dei previsti meccanismi di aste implicite sarà affidata al gestore della rete di trasmissione nazionale nel ruolo di banditore unico. Con appositi provvedimenti vengono fissati i criteri per l'assegnazione preferenziale dell'energia elettrica importata alle imprese ad alta intensità energetica e la ripartizione tra le stesse imprese dei ricavi risultanti da differenze positive di prezzo alla vendita.

15. 15. Polledri, Didonè.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: ridefinire con le seguenti: integrare e aggiornare.

15. 5. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Paola Mariani, Bova, Ottone, Buglio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione e.

15. 34. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collè.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal con le seguenti:; nel rispetto delle regole di libera

concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al.

15. 6. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: garantire aggiungere le seguenti: , attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

15. 7. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: garantire nel dispacciamento degli impianti di generazione la precedenza agli impianti che impiegano fonti rinnovabili e rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

15. 27. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) in materia di materia di importazioni di energia elettrica, nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, adottare meccanismi di aste implicite che pongano tra loro in reale concorrenza i soggetti che intendono esportare energia elettrica verso l'Italia, consentendo l'offerta al mercato nazionale al minimo costo. La gestione dei previsti meccanismi di aste implicite è affidata ad un soggetto istituzionale individuato con apposito provvedimento del Ministro delle attività produttive. Con provvedimenti del Ministro delle attività produttive vengono fissati i criteri per l'assegnazione dell'energia elettrica importata.

15. 22. Polledri, Didonè.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori.

15. 11. D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della contrattazione con le seguenti: monitorare e rendere trasparente la contrattazione.

15. 8. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

15. 24. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: delle nuove fonti rinnovabili di energia e.

15. 26. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: tipologie di impianto aggiungere le seguenti: , anche per quegli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto,

15. 9. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio, Ruggeri, Lion, Ruzzante, Pistone.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , nei settori non interessati dalle incentivazioni previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

15. 30. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , in aggiunta alle incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ulteriori.

15. 25. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , nei settori non interessati dalle incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

15. 31. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: basati su gare.

15. 33. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15.21.

All'emendamento 15. 21., sostituire la parola: grandi con le seguenti: tutte le.

0. 15. 21. 1. Zanetta.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di

trasparenza e non discriminazione; in seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni in essere vengono prorogate di cinque anni, a fronte di un programma di ammodernamento degli impianti e di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico da parte delle imprese, anche allo scopo di porre le stesse imprese in situazioni vicine alle medie europee.

15. 21. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,

***15. 1.** Olivieri.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,

***15. 3.** Detomas, Zeller, Widmann, Brugger, Collé.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino alla fine della lettera con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a sette anni per società del gruppo Enel e a cinque anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in situazioni vicine alle medie europee, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti; ulteriori proroghe possono essere concesse solo a titolo oneroso.

15. 18. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino a: rinnovo delle concessioni con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a cinque anni per società del gruppo Enel e a tre anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime.

15. 16. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino a: rinnovo delle concessioni con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a sette anni per società del gruppo Enel e a cinque anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime.

15. 17. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: le grandi con le seguenti: tutte le.

15. 23. Zanetta.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

***15. 2.** Olivieri.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

***15. 4.** Detomas, Zeller, Widmann, Brugger, Collé.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15. 28. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , ivi incluse fino alla fine della lettera.

15. 29. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

15. 10. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) disporre che i proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 della direttiva, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, siano destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori.

15. 12. Saglia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. *(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della*

generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili) – 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma 1 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.

3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.

4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

5. A seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.

15. 01. Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Grotto, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Ruggia.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 18)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE).

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità

di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;

b) stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;

c) prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;

d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di quelle esistenti, e